

# COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

55 del reg.	Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI DI PROPRIETA' COMUNALE INCLUSE NEI PIANI PARTICOLAREGGIATI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA DI INIZIATIVA PUBBLICA.
ata 31/10/95	

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno trentuno del mese d'ottobre, alle ore 9,00

alla sala delle adunanze del Comune

alla prima convocazione, partecipata ai signori consiglieri a nome di legge, risultano all'appello nominale i sigg.ri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) CRESCENTINI IVONNE	pres		11) GRASSI GIORGIO	pres	
2) AMBROSINI GIANCARLO	pres		12) MATRICARDI MARIA LUIGINA	pres	
3) BIANCHI ANDREA	pres		13) MONTI LUCIANO	pres	
4) BIANCHI EDDA		ass	14) MUCCIOLI GILBERTO	pres	
5) BULDRINI MICHELE		ass	15) OLIVIERI PIER GIORGIO	pres	
6) CAVALLUCCI MARZIO	pres		16) TALACCI ROBERTA	pres	
7) CICOGNA FRANCO	pres		17) SANTINI GIOVANNI MAURIZIO	pres	
8) CIMAROLI PRIMO	pres				
9) FRASCA CACCIA GIUSEPPE	pres				
10) GAMBUTI ALFIO	pres				

Presenti Corradetti Marilena e Dr. Rossi Giorgio Assessori esterni non facenti parte del Consiglio ex art. 18 Statuto Comunale.

Presiede il signor. IVONNE CRESCENTINI nella sua qualità di sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale DR. GIOVANNI CARLETTI

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori: Matricardi

Muccioli

Ambrosini

La seduta è pubblica

(Delcc10)

OGGETTO: "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI DI PROPRIETA' COMUNALE INCLUSE NEI PIANI PARTICOLAREGGIATI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA DI INIZIATIVA PUBBLICA. APPROVAZIONE"

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- L'Art. 27 della L. 22.10.1971 n° 865;
- Gli Artt. 24 e 39 della L.R. 07.12.1978 n° 47 e successive modifiche ed integrazioni;

### Considerato:

- Che il vigente P.R.G. prevede alcuni comparti edificatori destinati agli insediamenti produttivi di nuova edificazione;
- Che sono stati adottati, con delibere C.C. n° 10 e n° 11 in data 10/03/1995, due Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica finalizzati alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi;
- Che pertanto, una volta conclusosi l'iter di approvazione e di realizzazione di detti strumenti urbanistici preventivi, sarà necessario provvedere all'assegnazione in proprietà e/o in diritto di superficie delle relative aree edificabili;
- Ritenuto perciò opportuno fissare preventivamente i criteri di scelta degli assegnatari delle aree sia per regolamentare opportunamente i procedimenti sia al fine di realizzare la maggiore trasparenza possibile dei procedimenti amministrativi e la maggiore equità e parità di trattamento tra i futuri richiedenti;
- Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 10.3.1995 ad oggetto "Regolamento comunale per l'assegnazione delle aree edificabili di proprietà comunale incluse nei piani particolareggiati a destinazione produttiva di iniziativa pubblica - Approvazione" nonché la successiva n. 36 del 26.5.1995 con la quale, a seguito della richiesta di chiarimenti del CORECO di Bologna prot. n. 11231 del 3.4.1995, il regolamento di cui sopra è stato integralmente rielaborato ed approvato nel testo allegato alla deliberazione citata;
- Rilevato che il Comitato di Controllo, con nota del 26.6.1995 prot. n.95/022485, ha invitato l'Amministrazione a fornire chiarimenti ulteriori in ordine a:
  - \* l'art.5 del regolamento che stabilisce la documentazione da presentare a corredo della domanda, non considera l'obbligo dell'Amministrazione di acquisire d'ufficio la documentazione che la stessa è tenuta a rilasciare ai sensi della legge 241/90;
  - \* controdeduzioni all'esposto presentato in data 7.6.1995 dal Movimento Consiliare di Rinnovo Amministrativo;
- Considerato, per quanto concerne quest'ultimo punto, che occorre precisare e puntualizzare quanto segue:
  - a) la norma contenuta all'art.4 del regolamento, che si riferisce alla "facoltà" e non "obbligo", di dare priorità nelle assegnazioni ai Consorzi o Cooperative, aveva unicamente lo scopo

di privilegiare forme associative fra artigiani, sulla scorta di esperienze ampiamente positive effettuate in Comuni limitrofi, per conseguire prevalentemente l'obiettivo di contenimento dei costi sia di realizzazione delle opere di urbanizzazione che dei manufatti ad uso produttivo. Le deformazioni e le amplificazioni in senso politico che sono state prospettate dagli estensori dell'esposto, non hanno ragion d'essere ove si consideri che i consorzi o le cooperative altro non sono che soggetti giuridici che hanno il compito, soltanto strumentale, di aggregare gli assegnatari delle aree in possesso dei requisiti previsti dal regolamento.

Sembrano perciò fuor di luogo e palesemente aberranti i riferimenti svolti sulla pretesa violazione di precetti costituzionali e di leggi dello Stato e Comunitarie.

La norma ha soltanto necessità di essere modificata al fine di renderne più agevole l'applicazione, avuto presente che l'intendimento dell'Amministrazione, in via generale, è quello di privilegiare l'attuazione diretta da parte dei soggetti attuatori, delle opere di urbanizzazione.

Il comma 4 dell'art.4 viene, pertanto, così riformulato:

"Nel caso in cui l'Amministrazione intenda procedere all'attuazione del piano degli insediamenti produttivi mediante intervento diretto degli assegnatari delle aree, questi saranno tenuti a riunirsi in Consorzio al fine di procedere alla realizzazione, in convenzione con il Comune, delle opere di urbanizzazione secondo il progetto di massima redatto dall'ufficio tecnico comunale.

Al Consorzio potrà anche essere affidata la realizzazione e la gestione dei servizi comuni alle aziende che intendono insediarsi nella zona. L'atto costitutivo del Consorzio dovrà essere trasmesso al Comune di Coriano entro gg.30 dalla sua adozione".

- che in sede di revisione l'articolato del regolamento è stato ulteriormente affinato per meglio rispondere alle esigenze produttive nel Comune di Coriano;
- Visto il regolamento riformulato come sopra specificato, composto di n° 11 articoli, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione;

Con voti unanimi e palesi.

### DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento per l'assegnazione delle aree edificabili di proprietà comunale incluse in Piani Particolareggiati a destinazione produttiva di iniziativa pubblica, regolamento composto da n° 11 articoli ed allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato agli uffici competenti per i provvedimenti discendenti dal presente deliberato.

PARERI EX ART. 53 LEGGE 142/90

RESPONSABILE DEL SERVIZIO-FAVOREVOLE ARCH. MARCO ZAOLI

RESPONSABILE DI RAGIONERIA-FAVOREVOLE-DOTT. CLAUDIA MANNI

SEGRETARIO COMUNALE-FAVOREVOLE-DOTT. GIOVANNI CARLETTI

ALLEGATO DELIBERA  
C.C. N. 69 DEL 31-10-95  
G.G. N. .... DEL .....

Il Segretario Comunale  
Dot. Giovanni Carletti

Regarea2

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI DI PROPRIETA' COMUNALE INCLUSE IN PIANI PARTICOLAREGGIATI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA DI INIZIATIVA PUBBLICA

#### Articolo 1 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. Il Comune di Coriano assegna in proprietà e in diritto di superficie le aree edificabili nelle zone produttive comprese nei Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica, previsti dal vigente Piano Regolatore Generale o sue varianti e in conformità alle previsioni del P.P.A., qualora vigenti.

2. Le assegnazioni verranno effettuate dopo la pubblicazione di apposito Bando deliberato dalla Giunta Comunale.

3. Il Bando potrà riguardare diversi Piani Particolareggiati e stabilirà la quantità di aree da cedere all'interno di ciascun Piano.

#### Articolo 2 - REQUISITI SOGGETTIVI

1. Possono richiedere l'assegnazione delle aree Ditte o Imprese, dei settori Artigianali e Industriali sia in forma singola o associata, sia come Società di persone o capitali, iscritte negli Albi e nei Registri previsti dalle vigenti Leggi.

#### Articolo 3 - ISTRUTTORIA PRELIMINARE ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AREE


1. I compiti di istruttoria delle domande saranno svolti dai competenti Uffici Comunali i quali hanno il compito di esaminare le domande di assegnazione delle aree, nonché dopo aver predisposto le opportune graduatorie, di formulare le conseguenti proposte di assegnazione da sottoporre all'esame della Giunta Comunale.

#### Articolo 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. La Giunta Comunale effettuerà le assegnazioni delle aree ai richiedenti sulla base delle proposte formulate dai competenti Uffici Comunali, a seguito della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto.

2. Ai richiedenti verranno assegnate le seguenti priorità:

- a) Proprietari delle aree espropriate qualora in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 2.
- b) Soggetti aventi attività lavorativa nel Comune di Coriano
- c) Soggetti che svolgono attività artigianale nel Comune di Coriano, iscritti nel relativo albo.

- 
- d) Soggetti aventi attività lavorativa all'interno dei Centri Urbani del Comune di Coriano.
  - e) Richiedenti che debbono abbandonare il fabbricato ove svolgono la loro attività a seguito di provvedimenti dalla Pubblica Amministrazione.
  - f) Richiedenti che debbano abbandonare il fabbricato ove svolgono la loro attività a seguito di ordinanza di sfratto emessa dall'autorità competente.
  - g) Richiedenti che svolgono la loro attività in locali presi in locazione ( non finanziaria).
  - h) Aumento di attività e del numero degli addetti comprovato da dati riscontrabili.

3. I punteggi di altre eventuali priorità che andranno a caratterizzare i Piani Particolareggiati verranno definiti dalla Giunta Comunale in fase di approvazione dell'apposito Bando.

4. "Nel caso in cui l'Amministrazione intenda procedere all'attuazione del piano degli insediamenti produttivi mediante intervento diretto degli assegnatari delle aree, questi saranno tenuti a riunirsi in Consorzio al fine di procedere alla realizzazione, in convenzione con il Comune, delle opere di urbanizzazione secondo il progetto di massima redatto dall'ufficio tecnico comunale.

Al Consorzio potrà anche essere affidata la realizzazione e la gestione dei servizi comuni alle aziende che intendono insediarsi nella zona. L'atto costitutivo del Consorzio dovrà essere trasmesso al Comune di Coriano entro gg.30 dalla sua adozione".

5. L'area assegnata potrà non corrispondere a quella scelta dal richiedente.

6. In caso di parità la Giunta provvederà al sorteggio nelle forme di legge.

7. I soggetti non assegnatari resteranno in graduatoria e formeranno una lista di attesa. La graduatoria resterà efficace fino all'approvazione da parte della Giunta Comunale della successiva.

8. In caso di rinuncia di un assegnatario , utilmente collocato, all'assegnazione o all'acquisto dell'area, subentrerà automaticamente il primo nominativo in lista di attesa ed il rinunciante sarà automaticamente escluso dalla graduatoria se non potrà alternative che saranno valutate dalla Giunta.

9. Non saranno assegnati i lotti per una quantità di superficie complessiva maggiore di mq 4000 ad ogni Ditta .

10. In caso di comprovate esigenze di produttività, funzionalità aziendale, ed in relazione di previsioni dei Piani Particolareggiati, sarà possibile assegnare alle aziende, su conforme parere della Giunta Comunale, lotti contigui in abbinamento, per una superficie non superiore alla massima consentita.




## Articolo 5 - DOCUMENTAZIONE

1. I richiedenti dovranno presentare la domanda in carta bollata, indirizzata al Sindaco, entro i termini previsti dal Bando.
2. "Nella domanda di assegnazione, redatta in carta legale, il titolare o legale rappresentante dell'Azienda artigiana dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
  - generalità del richiedente o del legale rappresentante;
  - se trattasi di società: denominazione, estremi dell'atto costitutivo con indicazione dei soci muniti della rappresentanza legale;
  - estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  - tipo di attività svolta e luogo in cui viene esercitata l'attività;
  - numero di dipendenti.La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 15/1968".
3. Al fine dell'ottenimento del punteggi stabiliti dal Bando, dovranno essere presentati i seguenti documenti:
  - a) Documento dell'Autorità competente a dimostrazione della situazione di cui all'articolo 4 punto a).
  - b) Documentazione probatoria di cui all'articolo 4 punto b);
  - c) Documentazione probatoria di cui all'art.4 punto c);
  - d) Documentazione probatoria di cui all'art.4 punto d);
  - e) Ordinanza di sfratto relativa al fabbricato ove viene svolta l'attività in copia originale o autenticata.
  - f) Copia originale o autenticata del contratto di locazione debitamente registrato, relativo al fabbricato ove viene svolta l'attività.
  - g) Documentazione probatoria di cui all'articolo 4 punto g).
5. Nella domanda dovrà essere indicata la propria attività lavorativa e le necessità edificatorie dell'Azienda.

## Articolo 6 - MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLE AREE

1. Prima che vengano effettuate le assegnazione delle aree da parte della Giunta Comunale, il Sindaco inviterà a mezzo notifica le Ditte aventi ottenuto parere favorevole all'assegnazione ed utilmente collocate nella graduatoria, a versare una cauzione infruttifera, a garanzia della stipulazione della futura Convenzione.  
Tale deposito cauzionale sarà effettuato entro e non oltre 10 gg.dalla data della notifica, pena la decadenza di ufficio della proposta di assegnazione.
2. L'importo della cauzione viene commisurato pari al 30% del costo dell'area non urbanizzata.



3. entro 30 giorni dalla notifica di assegnazione provvisoria dell'area, le Ditte interessate dovranno stipulare la Convenzione con il Comune.

In caso contrario, l'assegnazione si riterrà decaduta il Comune tratterà la cauzione versata senza che la Ditta inadempiente possa accampare il titolo di risarcimento.

4. La decadenza non avrà luogo nel caso che l'Amministrazione Comunale non abbia perfezionato gli atti necessari per la stipula della Convenzione nel termine prescritto.

5. In tal caso è facoltà della Ditta assegnataria avere la restituzione della cauzione versata, senza onere o penale alcuna a carico del Comune.

6. All'atto della firma della Convenzione la Ditta verserà il saldo del costo dell'area come previsto dal successivo articolo 8.

#### Articolo 7 - MODALITA' DI EDIFICAZIONE

1. L'istanza di Concessione Edilizia, completa di documentazione in conformità ai regolamenti Comunali, dovrà essere presentata entro tre mesi dalla stipula della Convenzione.

2. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 1 anno dal rilascio della Concessione Edilizia da parte del Comune.

3. La fine dei lavori dovrà avvenire entro i tre anni dalla data di rilasci della Concessione Edilizia da parte del Comune.

#### Articolo 8 - COSTO DELLE AREE


1. Il costo delle aree viene calcolato sulla base del costo deliberato dal Consiglio Comunale, relativo all'acquisizione delle aree interessate dai Piani Particolareggiati, nonchè delle spese necessarie per reperire gli standards esterni.

2. Il costo comprenderà anche gli oneri di acquisizione e tutte le spese tecniche e di progettazione sostenute dall'Amministrazione Comunale.

3. Qualora non realizzate direttamente dall'assegnatario, il costo delle opere di urbanizzazione primaria sarà calcolato in base ai preventivi dei progetti esecutivi, o consuntivi se già realizzati; e contribuito all'atto del rilascio delle relative Concessioni Edilizie.

Entrambi i costi saranno aggiornati ogni anno sulla base degli indici Nazionali ISTAT relativi al costo di costruzione dei fabbricati.

4. Tali spese verranno ripartite tra i diversi lotti edificabili secondo criteri millesimali, tenendo conto della tipologia, della superficie del lotto, della superficie utile edificabile e della presenza di eventuali attrezzature pubbliche, ed applicato per metro quadro di superficie utile massima prevista dal Piano Particolareggiato.



5. Il costo degli alti oneri di cui all'art. 10 della Legge n. 10/19977 sarà quello vigente al momento del rilascio delle relative Concessioni Edilizie.

#### Articolo 9 - CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

1. Il contratto di cessione in proprietà o in diritto di superficie delle aree comprenderà per l'assegnatario l'obbligo di utilizzare per sé, suoi successori od aventi causa, i fabbricati realizzati per un periodo di anni 10 dalla data di stipula della Convenzione; e di non alienarli nello stesso periodo se non ad Impresa designata dal Comune.

2. Il prezzo massimo iniziale di vendita o di acquisizione in diritto di superficie del opificio formato da: costo delle aree - oneri finanziari nella misura del 10% del costo di costruzione - costo di costruzione determinato mediante perizia giurata a cura di un tecnico abilitato sulla base di computo metrico estimativo e del Listino Prezzi del Circondario, sarà riferito alla data di fine lavori.

3. Il costo delle aree e gli oneri di urbanizzazione saranno revisionati secondo gli indici ISTAT dalla data degli effettivi pagamenti alla data di fine lavori.

4. Per la determinazione dei prezzi massimi di vendita futuri nonché dai canoni di locazione, si utilizzerà detto prezzo massimo iniziale di vendita rivalutato secondo indici ISTAT.

5. Fino al 10° anno dalla fine dei lavori, la locazione potrà essere effettuata solo a soggetti iscritti negli Albi e Registri previsti dalla Legge e con un canone annuo pari al 5% del valore convenzionato dell'immobile.

6. La Convenzione stabilirà le modalità di controllo da parte del Comune e dei prezzi di vendita e locazione dei fabbricati.

7. La Convenzione conterrà anche tutti gli obblighi relativi ai tempi ed alle modalità di edificazione di cui all'articolo 7.

#### Articolo 10 - SANZIONI

1. I seguenti casi comportano le sanzioni sancite dalla sottoscrizione della Convenzione, e precisamente:


a) La mancata presentazione dell'istanza di Concessione dei termini previsti dal presente Regolamento comporta:

1) Una penale per ogni giorno di ritardo e per un periodo massimo di 180 giorni;

2) La risoluzione del contratto per ritardi che si protraggono oltre il centottantesimo giorno.

b) Il mancato rispetto dei termini di inizio lavori comporta la decadenza della Concessione Edilizia e una penale per ogni giorno che intercorre fra la data di scadenza dell'inizio dei lavori stabiliti dalla prima Concessione ed il primo giorno d'effettivo inizio dei lavori,





computando comunque nel massimo di 60 giorni e il tempo dell'iter istruttorio della nuova Concessione presso gli Uffici Comunali.

c) La vendita o la locazione degli immobili non conforme alle clausole contenute nella Convenzione comporta la risoluzione del contratto.

2. Nel caso in cui la Ditta intendesse vendere gli immobili prima dei termini contrattuali per motivi aziendali, la vendita può essere effettuata solo ai componenti la graduatoria dei richiedenti lotti o fabbricati in zone produttive di iniziative Comunale con il prezzo massimo calcolato come da Convenzione.

3. Nel caso in fattispecie potrà essere usata una procedura accelerata notificando contemporaneamente a tutte le Ditte facenti parte della graduatoria già menzionata la proposta di vendita.

Entro 10 giorni la Ditta interessata dovrà dare risposta al Comune: sarà data la possibilità dell'acquisto a chi occupi la maggior posizione nella graduatoria.

4. Nel caso in cui nessuno dei componenti la graduatoria menzionata sia interessato all'acquisto dell'immobile proposto, il Comune potrà autorizzare la vendita ad altra persona nel rispetto del prezzo massimo e ad condizione che l'acquirente sia iscritto negli Albi e nei Registri previsti dalla Legge

#### Articolo 11 - MODIFICA DELLO STATO GIURIDICO DELLA DITTA DIVISIONE DEGLI IMMOBILI

1. E' consentita e non costituisce causa di risoluzione del contratto:

- a) La trasformazione da Ditta individuale in Società di persone e capitali e viceversa;
- b) La trasformazione da Impresa familiare in Società;
- c) Aggiunta o recesso di uno o più soci nelle società assegnate costituite;
- d) Il frazionamento o la divisione dell'immobile allorchè tutti i componenti della Ditta ne facciano richiesta, esprimendo la volontà di sciogliere l'attività alle seguenti condizioni:
  - che non sia modificata la superficie e la configurazione del lotto;
  - che sia mantenuta la destinazione artigianale del fabbricato;
  - che le nuove Ditte che si insedieranno dopo la divisione dell'immobile siano iscritte negli Albi e Registri previsti dalla Legge;
  - che sia stato evaso ogni onere finanziario con il Comune di Coriano;
  - che siano stati rispettati tutti i disposti stabiliti in Convenzione tranne quello che sancisce i termini entro i quali possano avvenire atti di compravendita;
  - che il prezzo massimo degli immobili oggetto della divisione sia stabilito da una perizia giurata di stima redatta da tecnico abilitato.

letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
IVONNE CRESCENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. GIOVANNI CARLETTI

Attestazione per la copertura finanziaria della  
spesa (art. 55, comma 5, legge n. 142/1990)

N. reg. 117 li. 27 NOV. 1995

La presente deliberazione viene affissa in data  
odierna all'albo pretorio comunale.

IMPEGNO DI SPESA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
IL RESPONSABILE DI INGEGNERIA  
*Dott.ssa Graziella Marini*

IL RESPONSABILE  
DR. MONTANARI MARISA  
Il Segretario Comunale  
Dott. Giovanni Carletti

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI CARLETTI CERTIFICA CHE  
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE  
PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI DAL 27/01/96 AL 12/02/96 (N.REG.9) E CHE NON  
SONO PERVENUTE OSSERVAZIONI; NE' OPPOSIZIONI.

CORIANO, LI' 19/02/96

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Giovanni Carletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. reg. 117

li. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal 27-11-1995 al 12-12-95

IL RESPONSABILE  
DR. MONTANARI MARISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3, legge n. 142/1990)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva (art. 47 comma 2, legge n. 142/1990, a seguito di

invia al CO.RE.CO., che ne ha accusato ricezione in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

senza aver adottato, nei venti giorni successivi, provvedimento di annullamento

comunicazione del CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del 11-12-95 n. 13336

Li

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. GIOVANNI CARLETTI